



COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Delibera N. **13** del **27-03-2026**

Oggetto: **Approvazione modifiche regolamenti in materia di entrate comunali anno 2026**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **18:36** MEDIGLIA nella sede del comune è stato convocato il Consiglio Comunale in **Straordinaria** convocazione. Alla trattazione del punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
Fabiano Giovanni Carmine	Sindaco	Presente
Bonfanti Alessandro	Vice Sindaco	Presente
Baeli Elisa Roberta	Consigliere	Presente
Boerchi Francesco	Consigliere	Presente
Vettese Simona	Consigliere	Presente
Simone Rosa	Consigliere	Presente
Tagliavia Genny	Consigliere	Assente
Gullo Antonina	Consigliere	Presente
Vaccaro Francesco	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Ardoli Diego	Consigliere	Assente
Vanazzi Irene	Consigliere	Assente
Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange	Consigliere	Presente
Denti Giacomo	Consigliere	Assente
Bovio Vincenzo	Consigliere	Assente
Tierno Michelina	Consigliere	Presente
Gozzini Daniela	Consigliere	Presente

Presenti: 12

Assenti: 5

Assume la presidenza il **Presidente Simona Vettese**
Assiste il **Segretario Comunale: Enrico Antonio Cameriere**
È Presente l'Assessore Esterno **Ferdinando Biraghi**

Essendo legale il numero degli intervenuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione modifiche regolamenti in materia di entrate comunali anno 2026

COMUNE DI MEDIGLIA

(Città Metropolitana di Milano)

Relaziona l'Assessore Ferdinando Biraghi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta dell'Assessore Ferdinando Biraghi;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 è stato prorogato al 28 febbraio 2026 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2025 n. 302;

Vista la L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026-2028), la quale, all'art. 1, comma 108, ha previsto che *«i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel*

sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione»;

Vista la L. 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega per la revisione del sistema tributario*), con cui il Governo è stato autorizzato a adottare i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;

Considerato che, in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risultano essere stati adottati in particolare i seguenti Decreti Legislativi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali:

- D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*», che ha introdotto, con l'art. 6bis L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
- D.Lgs. 220/2023, recante «*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*», che ha abrogato, con riferimento ai ricorsi proposti a seguito della sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), l'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17bis D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introducendo numerose modifiche in materia di contenzioso tributario;
- D.Lgs. 13/2024, recante la «*Revisione del D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione*»;
- D.Lgs. 87/2024, recante la «*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*», che ha modificato le sanzioni applicabili dagli Enti locali per i tributi di propria competenza;
- D.Lgs. 110/2024, recante «*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*», che ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in materia di riscossione mediante ruolo coattivo;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a) L. 120/2025 ha ampliato da ventiquattro a trentasei mesi il periodo concesso per l'emanazione dei Decreti Legislativi di revisione del sistema fiscale, calcolati a partire dall'entrata in vigore della L. 111/2023, con la conseguenza che la nuova scadenza per adottare tali atti risulta attualmente fissata al 29 agosto 2026;

Considerato che tale slittamento è destinato a incidere anche sui termini di adozione, da parte del Governo, del Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale (la cui bozza è stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2025), che dovrebbe contenere – oltre a ulteriori norme di riforma dell'IMU e della TARI, rispetto a quelle anticipate dalla Legge nazionale di Bilancio per il 2026 – una serie di importanti modifiche relative alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi locali, nonché del sistema sanzionatorio applicabile alle specifiche violazioni dichiarative delle entrate comunali, che incideranno ulteriormente non solo sul contenuto dei regolamenti dei singoli tributi, ma, anche, sul regolamento generale delle entrate, sul regolamento delle sanzioni e su quello degli strumenti deflattivi del contenzioso;

Evidenziata tuttavia la necessità di introdurre – nelle more della definizione del complesso *iter* procedurale di adozione di tale Decreto Legislativo e tenuto in ogni caso conto delle importanti modifiche intervenute nel corso del 2025 in materia tributaria, da ultimo, ad opera della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026-2028), che ha anticipato una serie di previsioni generali contenute nella bozza di Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – un aggiornamento della disciplina regolamentare delle entrate comunali, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024 e del 2025;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti dei seguenti regolamenti comunali, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2025:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento sul sistema sanzionatorio;
- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso,

sulla base dei testi riportati nei files allegati alla presente deliberazione quale «*Allegato*», per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che l'approvazione di tutti i regolamenti sopra indicati possa intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale, finalizzata a introdurre una disciplina omogenea a livello regolamentare delle entrate;

Riservata, in ogni caso – a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi per oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lvo N. 267/2000, allegato sub 1);

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.12;
- Consiglieri votanti: N.12;

- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

Di approvare gli aggiornamenti dei seguenti regolamenti comunali, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024 e del 2025, a fronte dell'attuazione parziale della Legge Delega n. 111/2023:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento sul sistema sanzionatorio;
- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso;

Di dare atto che le modifiche approvate in relazione ai singoli regolamenti comunali sono riportate nei files allegati alla presente deliberazione quale «*Allegato*», per farne parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i testi dei singoli regolamenti nel nuovo testo;

Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 108 L. 30 dicembre 2025 n. 199, i regolamenti approvati presteranno efficacia a seguito della loro pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi per oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

Di prendere atto che, con l'approvazione dei regolamenti da parte del Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dalla pubblicazione dei nuovi testi nel sito *internet* istituzionale del Comune, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto o incompatibili con i nuovi regolamenti;

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N.12;
- Consiglieri votanti: N.12;

- Voti favorevoli: N. 12;
- Voti contrari: N. 0;
- Voti astenuti: N. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000.

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 06-03-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

PARERE:Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 06-03-2026

Il Responsabile del Settore
F.to Fiorini Lucia

Comune di Mediglia

Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 27-03-2026

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
F.to Simona Vettese

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

Depositato presso la sede Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 31-03-2026 al 15-04-2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diventa esecutiva il 10-04-2026 a norma dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, da:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Enrico Antonio Cameriere